

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE STAMPA PARLAMENTARE

ARTICOLO 1

L'Associazione della Stampa Parlamentare, costituita in Roma, regola l'accesso - garantito dall'articolo 64 della Costituzione - dei giornalisti alle fonti di informazione presso la Camera dei Deputati, il Senato della Repubblica, le altre sedi del Parlamento e la Presidenza del Consiglio.

L'Associazione tutela, nell'ambito delle sue competenze, i giornalisti che per specializzazione professionale seguono l'attività politico-parlamentare e li rappresenta presso le sedi istituzionali.

L'Associazione ha sede nel palazzo di Montecitorio.

ARTICOLO 2

L'Associazione, in ragione del particolare ruolo del giornalismo politico-parlamentare nella vita del Paese, esercita le seguenti funzioni:

- a) associa e rappresenta i giornalisti professionisti che, nella capitale, svolgono stabilmente la loro attività professionale nell'ambito dell'informazione politico-parlamentare;
- b) opera a salvaguardia del libero accesso alle fonti di informazioni nelle sedi parlamentari, istituzionali e politiche secondo i diritti all'informazione garantiti dalla Costituzione e i doveri della professione giornalistica;
- c) difende, in stretto collegamento con gli organismi di rappresentanza sindacale e istituzionale dei giornalisti italiani, gli interessi morali, professionali e sindacali dei soci, in rapporto alla loro specifica attività e funzione, promuovendo a questo fine iniziative di collaborazione e coordinamento;
- d) assicura ed organizza, per i soci, l'esercizio della loro attività presso la Camera dei Deputati, il Senato della Repubblica, gli altri organi costituzionali e le forze politiche;
- e) agevola l'attività professionale di giornalisti professionisti non iscritti, di praticanti e di pubblicitari contrattualizzati ex articolo 36 del Contratto nazionale di lavoro giornalistico (Cnlg), incaricati dalle rispettive direzioni di testata di frequentare temporaneamente le sedi parlamentari;
- f) promuove, nel campo della comunicazione politico parlamentare, iniziative di studio e di aggiornamento professionale per gli iscritti; pubblicazioni inerenti la

storia e l'attività dell'informazione parlamentare; confronti pubblici con i rappresentanti delle istituzioni e del mondo politico. Le iniziative potranno essere assunte anche in collaborazione con gli istituti di ricerca universitari, con le scuole, con gli organismi di rappresentanza della professione e con le istituzioni parlamentari.

ARTICOLO 3

L'Associazione della stampa parlamentare iscrive quali soci - a domanda - i giornalisti professionisti di cui al punto a) dell'articolo 2, i quali abbiano in corso con la testata che ne chiede l'accreditamento un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a cui sia esplicitamente attribuita la mansione di redattore politico-parlamentare, in applicazione dei contratti giornalistici vigenti.

Il Consiglio direttivo, qualora verifichi la non corretta applicazione delle norme contrattuali relative alla mansione assegnata, d'intesa con il giornalista interessato, lo segnala agli organismi sindacali di base e di categoria.

Ai soci sono rilasciate tessere nominative di accesso alle sedi parlamentari sulla base dei seguenti parametri:

- a) giornali quotidiani a carattere e diffusione nazionale con prevalente contenuto politico-parlamentare: fino a 8 tessere per testata;
- b) giornali quotidiani a diffusione regionale: fino a 3 tessere per testata;
- c) settimanali a carattere e diffusione nazionale, con ampi spazi di informazione politico-parlamentare: fino a 3 tessere per testata;
- d) agenzie nazionali di stampa: fino a 16 tessere per testata. La quota può essere elevata fino a 18 tessere per le agenzie che abbiano più di 100 redattori e fino a 24 per le agenzie con più di 200 redattori dipendenti a tempo indeterminato con contratto giornalistico;
- e) agenzie di servizi che abbiano un organico di almeno 10 redattori dipendenti a tempo indeterminato con contratto giornalistico e che forniscano dalla capitale l'informazione politico-parlamentare a quotidiani o periodici o a reti radiofoniche o televisive: fino a 3 tessere. La quota può essere elevata fino a 6 tessere se la testata ha più di 15 redattori dipendenti a tempo indeterminato con contratto giornalistico;
- f) telegiornali e giornali radio a diffusione nazionale e interregionale - regolarmente iscritti al registro nazionale delle emittenti radiotelevisive, cui si applicano le norme per la registrazione della stampa contenute negli articoli 5 e 6 della legge 8/2/1948 n°47, che diffondano, secondo le norme di cui alla legge 223 del 6/8/1990, notiziari quotidiani a carattere nazionale, con ampia

informazione politico-parlamentare - 1 tessera. La quota può essere elevata fino a 2 tessere qualora i giornalisti professionisti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato siano almeno 15, fino a 3 tessere per testata qualora i giornalisti professionisti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato siano almeno 25 e fino a 5 tessere per testata qualora i giornalisti professionisti con contratto di lavoro a tempo indeterminato siano almeno 50. La quota di 5 tessere può essere aumentata fino a 8 tessere se l'organico della testata è di almeno 80 redattori;

g) Giornale Radio Rai e Gr Parlamento: sino a 24 tessere (*nota a verbale*);

h) struttura unitaria dei servizi parlamentari televisivi della Rai: fino a 18 tessere;

i) struttura redazionale centrale dell'informazione regionale della Rai: fino a 2 tessere;

l) televideo Rai: fino a 2 tessere (*nota a verbale*);

m) testate esclusivamente *online* a prevalente carattere informativo politico-parlamentare registrate in tribunale: 1 tessera ogni 5 giornalisti professionisti dipendenti a tempo indeterminato, sino a un massimo di 8 tessere;

n) testate televisive *all news* che trasmettano informazione continua nelle 24 ore: 4 tessere. La quota può essere elevata fino a 8 tessere qualora i giornalisti professionisti dipendenti a tempo indeterminato siano almeno 50 e fino a 12 tessere in presenza di almeno 80 giornalisti professionisti a tempo indeterminato.

Il Consiglio direttivo può concedere - su richiesta motivata dei direttori - 1 tessera a reti che mandino in onda programmi di informazione politico-parlamentare. La concessione è limitata alla durata delle trasmissioni.

Il direttivo può concedere - con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti e con i criteri previsti per le testate *online* - accrediti a giornalisti professionisti dipendenti di nuovi media, purché siano testate regolarmente registrate.

Le quote indicate nel presente articolo sono da intendere come limite massimo.

La copertura delle quote, parziale o totale, è decisa dal Consiglio direttivo in rapporto allo spazio dedicato all'informazione politico-parlamentare da ciascuna testata, agli organici redazionali e alla continuità dell'esercizio dell'attività professionale nelle sedi istituzionali di quanti sono già accreditati per la testata richiedente.

Il Consiglio direttivo può decidere, con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, di aumentare al massimo di 2 unità la quota di una testata in presenza di documentate esigenze ed esclusivamente se le tessere già concesse sono pienamente utilizzate. Il Consiglio non può

concedere ad alcuna testata tessere extra quota quando nell'elenco degli iscritti figurino già 20 soci a favore dei quali è stata assunta tale decisione.

ARTICOLO 4

(Norme per l'iscrizione)

Ai fini dell'iscrizione all'Associazione della stampa parlamentare, il giornalista professionista deve presentare al Consiglio direttivo domanda corredata dai seguenti documenti:

- a) dichiarazione scritta del direttore responsabile della testata contenente richiesta di accredito attestante l'esistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con esplicita attribuzione delle mansioni di redattore politico-parlamentare in applicazione dei contratti giornalistici vigenti. La dichiarazione va contestualmente sottoscritta dal direttore amministrativo;
- b) certificato di iscrizione all'Ordine dei giornalisti, elenco professionisti;
- c) attestazione, entro 90 giorni e comunque prima della conferma dell'iscrizione, dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola", confermativa del versamento dei contributi previdenziali in applicazione dei contratti giornalistici vigenti del giornalista di cui si richiede l'accredito. La mancata conferma dell'Inpgi comporta la revoca dell'iscrizione.

Le domande di ammissione sono elencate in ordine alfabetico negli appositi Albi dell'Associazione della Camera, del Senato e della Presidenza del Consiglio per la durata di 15 giorni; con le stesse modalità sono rese note le decisioni del Consiglio direttivo.

Il Consiglio direttivo, dopo aver verificato l'esistenza dei titoli necessari, rilascia ai giornalisti di cui è chiesto l'accredito una tessera provvisoria di accesso alle sedi parlamentari della durata massima di 6 mesi. L'iscrizione definitiva è deliberata dal Consiglio direttivo dopo aver valutato l'effettivo svolgimento in maniera continuativa dell'attività di informazione politico-parlamentare e dopo aver preso atto della partecipazione ai seminari di studio e di aggiornamento sull'attività politico-parlamentare, organizzati dall'Associazione della Stampa Parlamentare.

Il giornalista accreditato e il direttore della testata, che ha fatto la relativa richiesta, sono tenuti - entro 15 giorni - a dare al Consiglio direttivo comunicazione sulle variazioni eventualmente intervenute negli incarichi professionali (cessazione del rapporto di lavoro o trasferimento ad altro servizio). In caso di inadempienza, il Consiglio direttivo provvede entro 30 giorni, dopo il necessario accertamento, alla revoca degli accrediti.

Il socio che perde il titolo per l'iscrizione conserva l'anzianità maturata che sarà sommata a quella conseguita in caso di reinscrizione. Il raggiungimento del diritto ad essere iscritto quale socio Asp si consegue con l'anzianità prevista dallo Statuto vigente al momento della richiesta di iscrizione ex articolo 4.

Al socio rimasto disoccupato - se iscritto da almeno un anno - è mantenuta l'iscrizione per il periodo di cassa integrazione e per quello di disoccupazione indennizzato dall'Inpgi. Su richiesta dell'interessato, e di fronte alla produzione di una documentazione che certifichi una o più collaborazioni retribuite, l'iscrizione può essere prorogata dal Consiglio direttivo sino a un massimo di 24 mesi. Il periodo di prolungamento dell'iscrizione non vale ai fini della maturazione della qualifica di socio anziano. L'iscrizione è immediatamente revocata qualora il socio abbia un nuovo contratto, sempre che la testata non faccia richiesta di iscrizione, nell'ambito delle quote fissate dall'articolo 3.

L'appartenenza all'Associazione comporta in ogni caso, per i soci ordinari, l'effettivo e continuativo svolgimento dell'attività professionale a livello politico-parlamentare che deve essere documentata dal socio a richiesta del Consiglio direttivo che provvederà alla valutazione necessaria.

Qualora il Consiglio direttivo accerti che il giornalista iscritto nell'elenco ordinario dei soci non abbia corrisposto, nella sua attività professionale, ai requisiti di cui al comma precedente, provvederà, previa formale contestazione all'interessato e dopo averne valutato le osservazioni scritte, alla cancellazione.

L'accettazione delle iscrizioni sostitutive è subordinata alla condizione che il giornalista politico-parlamentare sostituito non sia stato rimosso dal suo incarico senza giusta causa.

Se il socio sostituito senza il suo consenso formalizza immediatamente una vertenza sindacale o si rivolge alla magistratura, mantiene l'iscrizione fino al momento della conclusione della vertenza sindacale o della sentenza definitiva. Il periodo non sarà conteggiato ai fini dell'anzianità nel caso in cui le pronunce definitive siano contrarie alla sua istanza.

I soci che siano stati prepensionati in seguito a stati di crisi, se titolari di collaborazioni retribuite nell'ambito dell'informazione politico parlamentare, hanno il diritto di chiedere al Consiglio direttivo di mantenere l'iscrizione all'Associazione sino al raggiungimento dell'età pensionabile, producendo adeguata documentazione. Il periodo di prolungamento dell'iscrizione non vale ai fini della maturazione della qualifica di socio anziano.

ARTICOLO 5

(Soci anziani)

Il giornalista che abbia maturato almeno 25 anni di iscrizione all'Associazione della Stampa Parlamentare e non abbia più il titolo a mantenerla quale dipendente a tempo pieno, secondo le norme contemplate negli articoli 2, 3 e 4 del presente Statuto, conserva la qualifica di socio a condizione che

- a) mantenga l'iscrizione all'Ordine dei giornalisti, elenco professionisti;
- b) continui a svolgere attività giornalistica politico-parlamentare. Tale attività deve essere documentata o con contratti di collaborazione, o con ricevute di pagamento, o con un congruo numero di articoli firmati.

Gli iscritti prima del 4 marzo 1992 maturano la richiesta anzianità con 15 anni di iscrizione all'Asp (*nota a verbale*).

Gli iscritti anteriormente al primo gennaio 1960 conservano la qualifica di socio indipendentemente dalla condizione di cui al punto "b".

L'iscrizione quale socio anziano deve essere richiesta dall'interessato a pena di decadenza, con domanda scritta, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto che gli dava titolo per l'iscrizione quale socio ordinario.

Il socio anziano che acquisisca di nuovo un rapporto, quale dipendente a tempo pieno presso testate che abbiano i requisiti per richiedere l'iscrizione all'Asp e non può essere accreditato dalla sua testata per mancanza di disponibilità della quota di cui all'articolo 3, è sospeso e può essere nuovamente iscritto nel momento in cui torna soltanto ad un'attività di collaborazione o libero-professionale.

Il socio ordinario che abbia maturato l'anzianità necessaria e, a seguito di cambio di testata, non può essere accreditato per mancanza di disponibilità della quota di cui all'articolo 3, è sospeso e può essere nuovamente iscritto, come socio anziano, nel momento in cui cessa il proprio rapporto quale dipendente a tempo pieno e intraprende un'attività di collaborazione o libero-professionale.

ARTICOLO 6

(Incompatibilità)

Lo status di socio dell'Asp è incompatibile con qualunque incarico e con qualsiasi attività che in modo diretto o indiretto possano condizionare il lavoro del giornalista politico-parlamentare, ovvero che determinino legami economici con uomini politici, partiti, istituzioni ed enti pubblici o privati.

L'iscrizione all'Asp è, quindi, incompatibile con incarichi, anche temporanei, che comportino compensi o indennità a qualsiasi titolo, in società, enti o associazioni, ad eccezione delle cooperative editoriali, degli organismi di

rappresentanza e tutela della categoria dei giornalisti e delle scuole di giornalismo.

In particolare, sono incompatibili gli incarichi di ufficio stampa e relazioni esterne per partiti, gruppi parlamentari, singoli parlamentari, membri del governo, nonché per presidenti e consiglieri regionali e provinciali e per sindaci e consiglieri comunali.

I soci dell'Asp che vengano a trovarsi in una condizione di incompatibilità sono sospesi fino al momento in cui la stessa non venga a cessare.

Il socio che omette di informare, entro 15 giorni, l'Associazione di trovarsi in una situazione di incompatibilità è sospeso per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno.

Il socio che fornisce false dichiarazioni all'atto dell'iscrizione o del suo rinnovo annuale o su richiesta del Consiglio direttivo è sospeso da un minimo di tre anni ad un massimo di cinque anni.

Tali sanzioni decorrono dal momento di cessazione delle cause di incompatibilità.

I soci che interrompono temporaneamente il proprio rapporto di lavoro giornalistico con la testata che li ha accreditati per assumere qualsiasi altro incarico sono sospesi per tutta la durata dell'aspettativa. Tale periodo non è conteggiato ai fini dell'anzianità di iscrizione.

I soci sospesi dall'Associazione vengono cancellati definitivamente dall'elenco degli iscritti dopo un anno dalla deliberazione. Se entro tale scadenza gli interessati presentano una richiesta motivata, il Consiglio direttivo può prolungare la sospensione.

In ogni caso il socio sospeso resta incluso nel novero degli accreditati di una testata, i cui limiti sono fissati dall'articolo 3.

ARTICOLO 7

(Permessi temporanei)

L'Associazione, per il perseguimento dei fini di cui al precedente articolo 2, d'intesa con le presidenze delle Camere, è autorizzata a rilasciare permessi temporanei:

a) a giornalisti professionisti o praticanti con rapporto di lavoro dipendente giornalistico a tempo indeterminato, su richiesta motivata del direttore della testata o del responsabile del servizio redazionale, a condizione che vengano già pienamente utilizzati i colleghi iscritti all'Asp. In nessun caso i permessi temporanei possono essere rilasciati allo stesso giornalista in maniera

continuativa e tale da trasformarli di fatto in un accredito aggiuntivo. In linea generale nessun giornalista con rapporto di lavoro dipendente giornalistico a tempo indeterminato può avere permessi temporanei che superino l'arco di 6 mesi continuativi. Qualora ciò accadesse il Consiglio direttivo, d'intesa con l'interessato, può chiedere al direttore responsabile di regolarizzare la posizione del proprio dipendente;

b) a giornalisti pubblicisti contrattualizzati ex articolo 36 del Cnlg (con testate che hanno i requisiti per chiedere accrediti permanenti all'Associazione della Stampa Parlamentare) con le modalità previste dal precedente punto "a";

c) a giornalisti *free lance* che producano una lettera di specifico incarico da una testata che abbia i requisiti per chiedere accrediti permanenti all'Associazione della Stampa Parlamentare, con le modalità prevista dal punto "a";

d) Il Consiglio direttivo dell'Asp può rilasciare permessi di accesso della durata massima di sei mesi a giornalisti professionisti che non abbiano un rapporto di lavoro giornalistico a tempo indeterminato che possano documentare una o più collaborazioni continuative con testate che abbiano i requisiti per chiedere accrediti permanenti. (*nota a verbale*)

I permessi temporanei non possono essere rilasciati a quanti si trovino in una delle condizioni di incompatibilità previste per gli iscritti all'Associazione della Stampa Parlamentare dal precedente articolo 6.

Le testate che intendano chiedere permessi temporanei per i propri redattori sono tenute a presentare una richiesta scritta al Consiglio direttivo, attestante la registrazione in tribunale, le caratteristiche del mezzo di comunicazione e la consistenza della redazione. In assenza di tale documentazione il Consiglio direttivo valuterà ogni richiesta singolarmente.

ARTICOLO 8

(Organi dell'Associazione)

Sono organi dell'Associazione della Stampa Parlamentare:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Vicepresidente;
- d) l'Ufficio di presidenza;
- e) il Consiglio direttivo;
- f) il Collegio di garanzia e promozione culturale;

g) il Collegio dei revisori dei conti.

Nessuno socio può rivestire la stessa carica sociale per più di due mandati consecutivi.

Nessun socio può rimanere per più di tre mandati consecutivi in cariche sociali, anche diverse tra loro.

Norma transitoria: per i soci che al momento dell'approvazione della presente riforma statutaria abbiano già rivestito cariche sociali per tre o più mandati consecutivi è consentito un solo mandato ulteriore.

ARTICOLO 9

(Le Assemblee)

L'Assemblea dei soci, convocata dal Consiglio direttivo, si riunisce in via ordinaria una volta all'anno per il bilancio e ogni 4 anni per eleggere gli organi dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria:

a) approva, su proposta del Consiglio direttivo, il bilancio consuntivo - relativo all'esercizio finanziario che si chiude il 31 dicembre di ogni anno - ed esercita ogni altra attribuzione richiesta dal funzionamento dell'Associazione;

b) nomina, su proposta del Consiglio direttivo, la commissione elettorale, il presidente del seggio e gli scrutatori;

c) elegge a suffragio segreto e diretto Presidente, Vicepresidente, 9 Consiglieri, 7 componenti del Consiglio di garanzia e promozione culturale e 3 Revisori dei conti.

In prima convocazione, per la validità dell'Assemblea ordinaria, è richiesta la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che può essere indetta per lo stesso giorno ad almeno un'ora di distanza dalla prima, l'adunanza è considerata valida qualunque sia il numero dei partecipanti.

L'Assemblea si riunisce in via straordinaria:

a) ogni qual volta lo decida il Consiglio direttivo;

b) quando ne facciano richiesta almeno 25 soci con l'indicazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno che debbono rigorosamente riguardare materie della vita associativa;

c) per deliberare la riforma dello Statuto secondo la procedura prevista dall'articolo 10.

L'avviso di convocazione dell'Assemblea, con indicati gli argomenti da trattare, è pubblicato in via telematica e affisso almeno dieci giorni prima nelle sale stampa della Camera, del Senato e della Presidenza del Consiglio. Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, la convocazione dell'Assemblea straordinaria da parte del Consiglio direttivo può avvenire in un termine più breve, non inferiore a 3 giorni.

Norma transitoria: l'allungamento della durata degli organi sociali da tre a quattro anni entra in vigore con la consiliatura successiva a quella durante il cui mandato viene approvata la presente modifica statutaria.

ARTICOLO 10

(La riforma dello Statuto)

Se il consiglio direttivo ravvisa la necessità di una riforma dello statuto, invita con comunicazione scritta tutti i soci a inviare proposte emendative, indicando un termine ultimo.

Il Consiglio direttivo procede poi a elaborare una proposta, che viene inviata ai soci e discussa in un'assemblea straordinaria, dopo la quale i soci hanno trenta giorni di tempo per inviare eventuali emendamenti motivati.

Il Consiglio direttivo elabora una proposta aggiornata che viene trasmessa ai soci. Eventuali emendamenti non accolti sono sottoposti a una successiva assemblea straordinaria per la riforma dello statuto. Gli emendamenti sono votati in assemblea con voto palese. Tale assemblea deve essere convocata con almeno 20 giorni di anticipo. In prima convocazione per la validità è necessaria la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione è richiesta perché l'assemblea sia valida – la presenza di almeno un terzo dei soci. Gli emendamenti sono approvati se votati dalla maggioranza dei presenti. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto per l'assemblea gli emendamenti si intendono decaduti.

Il Consiglio direttivo, a seguito del voto degli emendamenti, sottopone all'approvazione dei soci un testo definitivo, con votazione per singoli articoli o per parti omogenee.

L'Assemblea straordinaria per la riforma dello Statuto viene convocata con almeno 20 giorni di anticipo e costituisce un seggio cui i soci possono accedere, per votare, dalle 8.30 alle 20.30.

Per la riforma dello statuto hanno diritto di voto sia i soci ordinari, sia i soci anziani.

Il voto può essere espresso anche telefonicamente, secondo il meccanismo previsto dal successivo articolo 16 per quanto riguarda le elezioni degli organi sociali.

Le modifiche allo Statuto sono valide se approvate a maggioranza da un numero di soci che costituisca almeno un terzo degli iscritti.

ARTICOLO 11

(Il Presidente e il Vicepresidente)

Il Presidente rappresenta l'Associazione davanti alle Camere, agli altri organi costituzionali e nelle sedi politiche; rappresenta l'Associazione a tutti gli effetti legali.

Il Presidente, con apposito ordine del giorno, convoca e presiede il Consiglio direttivo e, su mandato di questo che ne stabilisce gli argomenti, presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci.

In caso di assenza, il Presidente è sostituito a tutti gli effetti dal Vicepresidente. Ciò vale anche in caso di impedimento, ma per un periodo non superiore a tre mesi, trascorsi i quali si provvede, entro 15 giorni, alla sostituzione mediante elezione.

In caso di dimissioni, l'elezione del nuovo Presidente o del Vicepresidente deve essere indetta trascorso un mese dalla comunicazione e tenuta entro i 15 giorni successivi.

Il mandato del Presidente eletto in base al terzo e quarto comma del presente articolo si esaurisce con il termine di scadenza del mandato del Consiglio direttivo.

ARTICOLO 12

(Il Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e da 9 Consiglieri che durano in carica quattro anni.

Qualora nessun collega che opera stabilmente al Senato risulti eletto, quello che, candidato, ottiene il maggior numero di voti presenza ai lavori del Consiglio direttivo. In ogni caso, il Presidente dell'Associazione delega ad un rappresentante dei colleghi che operano a palazzo Madama i propri poteri di rappresentanza ai fini della gestione della Sala stampa del Senato.

All'atto del suo insediamento il Consiglio elegge, al suo interno e con votazione segreta, a maggioranza dei componenti, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio svolge i seguenti compiti:

- a) attua le finalità dell'Associazione;
- b) delibera, entro 30 giorni dalla loro presentazione, sulle richieste di ammissione a socio, e, in caso di accoglimento, chiede ai competenti uffici delle Camere il rilascio delle tessere di accesso alle sedi parlamentari, comprovando per ciascuno dei richiedenti l'esistenza dei titoli prescritti;
- c) sovrintende all'organizzazione delle attrezzature e dei servizi messi a disposizione dei soci nelle sedi parlamentari;
- d) organizza due volte l'anno - d'intesa con il Collegio di garanzia e promozione culturale - i seminari di studio e di aggiornamento sull'attività politico-parlamentare, aperti a tutti i soci e comunque necessari per ottenere l'iscrizione definitiva all'Associazione;
- e) vigila sulla autodisciplina dei soci per la salvaguardia del decoro e della dignità professionale;
- f) giudica sui comportamenti dei soci e infligge eventuali sanzioni disciplinari di primo grado;
- g) accerta l'effettivo svolgimento dell'attività professionale e continuativa dei soci, verificando periodicamente - anche con l'incrocio con i permessi temporanei richiesti dalle rispettive testate di appartenenza per altri redattori - che l'iscrizione risponda a reali esigenze di lavoro, in assenza delle quali procede alla cancellazione, secondo la procedura prevista dall'articolo 4;
- h) convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci;
- i) convoca, con almeno 30 giorni di anticipo, l'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali e l'Assemblea straordinaria per la riforma dello Statuto;
- l) fissa l'importo del contributo annuale dovuto dai soci.

Il Segretario:

- 1) dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea e del Consiglio;
- 2) coordina l'attività dell'Associazione;
- 3) conserva e cura gli atti sociali;
- 4) vigila, anche con la collaborazione di altri Consiglieri, per fare in modo che ai giornalisti siano garantite adeguate condizioni di lavoro, con particolare attenzione per quanto riguarda la salute e la sicurezza;

5) fornisce a tutti i Consiglieri, almeno 3 giorni prima delle riunioni del Consiglio, con deposito presso gli assistenti parlamentari, ogni elemento necessario per le decisioni da assumere.

I Consiglieri possono chiedere che sia inserito un argomento nell'ordine del giorno della seduta successiva.

In caso di decadenza o dimissioni di uno o più Consiglieri subentrano nel Consiglio i candidati non eletti, nell'ordine dei voti riportati.

Le dimissioni contestuali di 6 componenti il Consiglio direttivo comportano la decadenza del Consiglio stesso, nonché del Collegio di garanzia e promozione culturale e del Collegio dei revisori dei conti. In tal caso, le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali devono tenersi entro il 30/mo giorno dalla data di presa d'atto della dichiarazione di decadenza.

Il Consigliere che non partecipa, senza giustificato motivo, a cinque sedute consecutive del Consiglio direttivo, decade dall'incarico ed è sostituito dal primo dei non eletti.

Il Consiglio direttivo ha l'obbligo di procedere entro il 31 ottobre di ciascun anno alla revisione generale della posizione dei soci – in aggiunta a quanto previsto dal punto "g" del presente articolo – deliberando la conferma dell'iscrizione o la cancellazione del socio a seguito del venir meno dei titoli di accredito. Non si può procedere alla revisione generale nei sei mesi precedenti il voto per il rinnovo delle cariche sociali.

Qualora vengano meno i suoi titoli di accredito, il socio eletto a cariche sociali mantiene l'iscrizione fino alla scadenza del mandato.

ARTICOLO 13

(Ufficio di presidenza)

Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere costituiscono l'Ufficio di Presidenza dell'Associazione che funziona quale organo di immediata consultazione ogni qual volta ciò si renda necessario. L'Ufficio di Presidenza può intervenire su problemi di particolare urgenza, anche con comunicati, facendo salvi tutti i poteri deliberanti.

ARTICOLO 14

(Collegio di garanzia e promozione culturale)

Il Collegio di garanzia e promozione culturale è composto da 7 soci anziani.

Esso svolge i seguenti compiti:

- a) decide, a maggioranza dei componenti, sui ricorsi in materia di violazione o inosservanza delle norme statutarie presentati da singoli soci, o gruppi di soci;
- b) esamina in grado di appello le deliberazioni del Consiglio direttivo in materia disciplinare, confermandole o riformandole;
- c) si pronuncia su questioni legate alla vita associativa deferite dal Consiglio direttivo o sollevate da un singolo socio;
- d) organizza e promuove – d'intesa con il Consiglio direttivo - l'attività culturale dell'Associazione, compresi i seminari di studio e di aggiornamento sull'attività politico-parlamentare.

Sulle questioni disciplinari e regolamentari di cui ai punti a), b) e c) il Collegio comunica, entro un mese dal ricorso, le proprie decisioni – che sono insindacabili – al Consiglio direttivo cui è demandato l'obbligo di darvi esecuzione.

Il mandato dei componenti del Collegio di garanzia scade con quello del Consiglio direttivo. Ai suoi componenti si applicano le stesse regole di rielezione degli altri organi sociali, tranne nel caso in cui non vi sia un numero sufficiente di candidati per la composizione dell'organismo.

Il Collegio, entro una settimana dai risultati delle votazioni, è convocato per procedere all'elezione del Presidente.

Il Presidente del collegio può essere invitato alle riunioni del Consiglio direttivo, dove ha diritto di parola, al fine di meglio coordinare l'attività dell'Associazione. Allo stesso scopo, il Presidente e il Segretario dell'Asp possono chiedere di intervenire o essere invitati alle riunioni del Collegio di garanzia.

ARTICOLO 15

(Revisori dei conti)

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da 2 membri effettivi ed 1 supplente che abbiano una anzianità di iscrizione di almeno 5 anni.

I Revisori dei conti controllano le registrazioni contabili, la consistenza di cassa e i bilanci consuntivi sui quali riferiscono per iscritto al Consiglio direttivo e all'Assemblea ordinaria.

Il mandato dei Revisori scade con quello del Consiglio direttivo.

Presiede il Collegio il revisore che abbia avuto il maggior numero di voti.

I Revisori dei conti possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo con all'ordine del giorno problemi di bilancio, spesa e investimenti.

ARTICOLO 16

(Elezioni)

I soci ordinari hanno diritto di voto per il Consiglio direttivo. I soci anziani hanno diritto di voto per il Collegio di garanzia e promozione culturale.

Entrambe le categorie hanno diritto di voto per il Collegio dei revisori dei conti.

Ogni socio ordinario riceve dal seggio elettorale un'unica scheda contenente le liste dei candidati all'elezione del Presidente, del Vicepresidente, dei 9 Consiglieri e dei 3 Revisori dei conti (2 effettivi ed 1 supplente).

Sono ammessi alle candidature i soci che abbiano un'anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni.

L'elezione è valida qualunque sia il numero dei votanti e risultano eletti coloro che hanno ottenuto, per ciascuna carica, il maggior numero di voti.

Le preferenze attribuite ai candidati alla Presidenza che non risultano eletti sono valide per far concorrere gli stessi all'elezione dei nove Consiglieri.

In caso di parità di voti risulta eletto il socio che ha maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione; in caso di parità di iscrizione, risulta eletto il socio più anziano di età.

Sono elettori ed eleggibili i soci in regola con il pagamento delle quote sociali con esclusione dei soci con iscrizione provvisoria.

Ciascun socio ordinario può presentare liste di candidati contenenti l'indicazione del Presidente, del Vicepresidente e di almeno 5 Consiglieri da eleggere, corredate da almeno 20 firme di soci.

Le liste dovranno essere consegnate alla commissione elettorale almeno 7 giorni prima della data delle votazioni corredate dalle dichiarazioni di accettazione delle candidature. Se la scadenza è in un giorno festivo, il termine di presentazione delle candidature è protratto alle ore 12 del primo giorno feriale successivo.

Se per l'elezione del Consiglio direttivo concorre una sola lista, il numero dei candidati deve essere di almeno 15. In tal caso al termine di presentazione delle candidature si aggiunge un ulteriore termine di 48 ore per il completamento della lista.

Le liste verranno obbligatoriamente affisse nella sala stampa della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e della Presidenza del Consiglio.

Gli elettori (soci ordinari) potranno votare per un candidato alla Presidenza, per un candidato alla Vicepresidenza, per un massimo di 5 Consiglieri e 2 Revisori dei conti. Sarà revisore supplente il candidato che, nell'ordine dei voti, segue immediatamente i nominativi dei primi 2 eletti, che saranno revisori effettivi.

L'elettore non può esprimere più di un voto di *panachage* a favore di un candidato Consigliere. Il voto di *panachage* è nullo in assenza di preferenza per un candidato alla Presidenza.

Per il Collegio dei revisori dei conti, le preferenze possono essere espresse senza vincoli di lista.

Le elezioni si svolgeranno ininterrottamente dalle 8.30 alle 20.30 dello stesso giorno. Immediatamente dopo si procederà allo scrutinio fino alla proclamazione di tutti gli eletti alle cariche sociali. Il seggio sarà composto da un presidente e da 2 scrutatori. In caso di contestazione sarà valido il giudizio del presidente. I soci, impossibilitati a votare presso il seggio perché impegnati in servizio fuori Roma o per gravi motivi di salute – a condizione che informino la commissione elettorale con almeno 24 ore di anticipo per i necessari adempimenti – potranno esprimere il loro voto per un tempo prefissato, con tutte le garanzie di riservatezza stabilite in apposito regolamento – approvato dal Consiglio direttivo a maggioranza dei componenti – che sarà affisso all'albo sociale unitamente alla convocazione dell'Assemblea per le elezioni.

Per il Collegio di garanzia le candidature sono singole e vanno presentate con gli stessi tempi del Consiglio direttivo. Ciascun socio anziano riceverà al seggio un'unica scheda contenente i nomi dei candidati al collegio di garanzia e al collegio dei revisori dei conti. Si potranno esprimere sino a 3 preferenze per il Collegio di garanzia e 2 per i revisori. Per il Collegio di garanzia risulteranno eletti i sette candidati più votati.

ARTICOLO 17

(Quote sociali)

Le quote sociali annuali sono versate anticipatamente entro il 31 gennaio di ogni anno al Tesoriere. Nel caso di mancato pagamento di una quota, il socio – che dovrà corrispondere anche l'indennità di mora stabilita dal Consiglio direttivo – sarà sollecitato, tramite comunicazione scritta depositata presso gli assistenti parlamentari e con invito a ritirarla affisso all'albo sociale, a regolarizzare la propria posizione entro un mese. Trascorsi 30 giorni dalla comunicazione senza che il socio abbia provveduto a versare la quota sociale, il Consiglio direttivo procederà alla sua sospensione, con la comunicazione inviata al suo domicilio conosciuto. Avvenuto il pagamento della quota sociale,

il socio sarà reintegrato con apposita delibera da assumere nella prima riunione del Consiglio direttivo.

ARTICOLO 18 (Doveri dei soci)

I soci ed i titolari di permessi provvisori di accesso alle sedi parlamentari, rilasciati dall'Associazione stampa parlamentare, hanno il dovere:

- a) di rispettare le disposizioni impartite dal Consiglio direttivo per assicurare un ordinato svolgimento dell'attività professionale giornalistica nelle sedi istituzionali;
- b) di non farsi portatori per conto di enti pubblici o privati, nelle sedi legislative, di interessi estranei alla professione giornalistica;
- c) di astenersi rigorosamente dal partecipare dalle tribune con segni di consenso o di disapprovazione, ai dibattiti delle Assemblee;
- d) di astenersi dall'effettuare riprese nei luoghi dove non sia consentito.

Il socio o il titolare di permesso provvisorio di accesso, che contravvenga alle norme di cui sopra, e che mantenga un contegno non conforme – anche nel rapporto con i singoli parlamentari e con gli altri soci – al decoro ed al prestigio della categoria, è richiamato dai membri del Consiglio direttivo, anche su segnalazione dei componenti del Collegio di garanzia.

Nel caso di comportamenti contrari alla lettera b) del presente articolo, persistendo il comportamento scorretto dopo il primo richiamo la sanzione successiva è quella della sospensione.

Per tutte le altre condotte in contrasto con il presente articolo, persistendo il comportamento scorretto e risultando vano un secondo richiamo, il socio o il titolare del permesso temporaneo è fatto senz'altro allontanare dalla tribuna e dalle sedi del Parlamento, riservando al Consiglio direttivo le sanzioni che saranno comminate in base alle disposizioni contenute nel successivo articolo 19 e, ove prevalenti, in base alle norme specifiche dell'ordinamento professionale.

Il socio è tenuto a dare al Consiglio direttivo tutte le comunicazioni relative ai casi previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7 del presente Statuto. L'omissione delle comunicazioni sul proprio status comporta per il socio la sanzione disciplinare della sospensione fino a 15 giorni, fatta salva la previsione dell'articolo 6. L'omissione del direttore, se iscritto, comporta la sanzione della censura o, in caso di reiterazione, la sanzione della sospensione fino a 15 giorni.

Ogni anno, in occasione del rinnovo dell'iscrizione, il socio ha il dovere di compilare un questionario contenente anche l'attestazione richiesta dall'articolo 6.

ARTICOLO 19

Le sanzioni sono:

- a) il richiamo;
- b) la censura;
- c) la sospensione, anche per più di una volta, sino a un massimo di 30 giorni consecutivi dall'accesso alle sedi parlamentari;
- d) l'espulsione.

All'espulsione si ricorre nei casi previsti dalla legge per la radiazione dall'Ordine professionale o nel caso siano già intervenute due sospensioni nello stesso triennio.

Contro le sanzioni del Consiglio direttivo il giornalista interessato può appellarsi al Collegio di Garanzia entro otto giorni dalla comunicazione del provvedimento che avverrà con deposito presso gli assistenti parlamentari in sala stampa a Montecitorio e con raccomandata inviata al domicilio conosciuto.

L'interessato può chiedere al Collegio di Garanzia la sospensione cautelare della sanzione in attesa della pronuncia di merito che deve avvenire entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso stesso.

ARTICOLO 20

Il presente Statuto entra in vigore il giorno dopo la sua approvazione da parte dell'Assemblea dei soci.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E NOTE A VERBALE

Sono abolite:

- 1) La disposizione transitoria contenuta nel precedente Statuto.
- 2) Le note a verbale n. 2, 3, 5, 6 e 7 del precedente Statuto.

3) Rimane in vigore solo la nota a verbale identificata con il n. 4 nel precedente Statuto, che recita: "all'articolo 5: la data del 4 marzo 1992 è quella dell'entrata in vigore dello Statuto che porta da 15 a 25 anni la durata dell'iscrizione necessaria per diventare socio anziano".

Si inseriscono le seguenti note a verbale:

a) all'articolo 3, punto g): la quota di 24 tessere come limite massimo riconosciuto all'informazione radiofonica Rai risulta dalle delibere del Consiglio direttivo successive all'unificazione dei Gr (1991) e del Gr unificato con Gr Parlamento (2014);

b) all'articolo 3, punto l): l'attribuzione delle tessere a Televideo Rai è conservata fino alla definizione del futuro della testata e verranno poi riassegnate alla struttura che assorbirà il servizio;

c) all'articolo 7, punto d): il Consiglio direttivo, può – se ne riconosce le condizioni – rilasciare permessi temporanei anche a giornalisti con contratti a tempo determinato o che stiano effettuando un periodo di sostituzione di altro collega o un periodo di stage.

(Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea dei soci riunitasi a Montecitorio il 10 maggio 2005 e poi modificato dall'Assemblea dei soci riunitasi a Montecitorio il 27 marzo 2008, il 18 febbraio 2010 e il 5 aprile 2017)